



Il Segretario Federale

Oggetto: certificazione; spostamento per sussistenza di motivate ragioni al fine di partecipare all'assemblea elettiva di giocatori e tecnici ai sensi degli articoli 21-22 statuto FIR.

In relazione agli spostamenti necessari per svolgere le assemblee elettive di giocatori e tecnici, così come previsto dagli artt. 21-22 Statuto FIR,

CONSIDERATO

- che per far fronte alla pandemia da Covid-19 sono stati emanati il DPCM 13.10.2020, integrato dalle norme di cui al DPCM del 18.10.2020 e, successivamente, il DPCM 03.11.2020 avente validità ed efficacia fino al 03.12.2020;
- che, con nota di data 21 ottobre 2020, il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di *"interpretazione della norma contenuta nel DPCM 18 ottobre 2020"*, ha disposto che le Assemblee elettive federali possano tenersi in presenza *"analogamente a quanto previsto all'art. 1, lett. d, punto 5 del citato DPCM 18 ottobre 2020 nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e, comunque, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e a condizione che siano rispettati il distanziamento sociale, le precauzioni igienico-sanitarie e non mancando di rammentare l'utilizzo obbligatorio dei DPI"*;
- che il DPCM 03.11.2020 all'art. 1 comma 9 lettera o) non ha mutato la previsione dell'art. 1 lett. d, punto 5 del citato DPCM 18 ottobre 2020 consentendo alle Amministrazioni di tenere riunioni in presenza anziché a distanza in caso di *"sussistenza di motivate ragioni"* e che il citato Dipartimento le ha ravvisate per le assemblee elettive delle Federazioni sportive, pur se aventi natura di associazioni di diritto privato, *"al fine di poter consentire il rinnovo della governance nei termini previsti assicurando la continuazione delle attività"*;
- che i predetti principi possono applicarsi anche alle Assemblee elettive dei giocatori e tecnici ai sensi degli articoli 21-22 statuto FIR, in quanto esse, sia pure in via mediata, si inseriscono nella procedura elettorale federale e sono per essa necessarie;
- che deve tenersi in considerazione anche quanto espresso nella circolare del 20 ottobre 2020 del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto indicazioni applicative dei predetti Decreti;
- che l'art. 2 comma 4 lettera b) DPCM 03.11.2020 stabilisce che è *vietato ogni spostamento [...] in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per [...] svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune*;
- che pertanto, nelle zone cosiddette gialle e arancioni è possibile spostarsi per svolgere le assemblee di cui in oggetto per tutti i motivi appena indicati, in quanto attività non sospese dal DPCM 03.11.2020;

SI COMUNICA

che gli spostamenti degli atleti e dei tecnici regolarmente tesserati per le ASD/SSD affiliate alla FIR, all'interno delle zone cosiddette gialle o arancioni ai sensi del DPCM 03.11.2020, potranno avvenire al fine di partecipare alle assemblee elettive ai sensi degli articoli 21-22 statuto FIR. Lo svolgimento di tali assemblee è consentito e considerato attività "non sospesa" per tutte le ragioni indicate in premessa.

Tale comunicazione potrà essere allegata all'autodichiarazione necessaria per gli spostamenti e rinvenibile sul sito internet www.interno.gov.it.

Roma, li

In fede



Claudio Perruzza